

Rettifica modifica al Regolamento generale, Art. 46, comma 5

TESTO PRECEDENTE	MODIFICA APPROVATA DAL CC IN DATA 12 OTTOBRE 2019 (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO I – SEZIONI	
Art. 46 – Scioglimento delle sezioni	
2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.	
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.	
3. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all' articolo 38, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.	
	<p>5. Qualora la sezione sia costituita in ETS, lo scioglimento avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/17, e le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione verranno devolute al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti <u>allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.</u></p>